



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 11/05/2021

FATTO

Nel ricorso presentato, la parte ha affermato che, in data 7 settembre 2011, ha stipulato con l'intermediario poi incorporato dall'intermediario resistente, il contratto di finanziamento n. ***162 per complessivi 28.560,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione in centoventi rate di 238,00 euro ciascuna. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente il 30.10.2015, dopo il pagamento di quarantotto rate di rimborso. Parte ricorrente, previa proposizione di reclamo in data 16 settembre 2020, ha chiesto, quindi, all'ABF il rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per la somma di 1.193,79 euro, il rimborso delle commissioni di estinzione anticipata per 143,68 euro, il tutto oltre interessi e spese legali.

Più in particolare, parte ricorrente ha chiesto all'ABF

1 - Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad **€ 1.337,47**, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto;

in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In ogni caso si chiede:

- 2 - la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in **€ 200,00**, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente;
- 3 - la refusione del contributo di **20,00 €** relativo alle spese per la procedura;
- 4 - il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Nel controdedurre, l'intermediario, confermando i fatti, ha fatto presente che, alla stregua della sentenza della Corte di Giustizia UE emessa il 11 settembre 2018 nella controversia C-383/18 (cd. "sentenza Lexitor"), non ha efficacia nei rapporti tra i privati: le sentenze della Corte di Giustizia UE, infatti, vincolano solo di Stati membri e non possono imporre diritti e obblighi ai privati; che, quanto alla richiesta di retrocessione della *commissione rete distributiva* non maturata, in sede di conteggio estintivo è già stata stornata la somma di 467,32 euro, in conformità alle condizioni del contratto ed a quanto previsto dal "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*"; che, in base al suddetto "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", che costituisce parte integrante del contratto e che è stato espressamente sottoscritto dal ricorrente, è precisato che la quota parte rimborsabile della *commissione rete distributiva* è individuata nella misura massima del 60%, e contiene il prospetto riportante gli importi e le misure in cui avverrà il rimborso a seconda del numero di rate giunte a scadenza al momento della richiesta di estinzione del finanziamento; che, quanto alla richiesta di retrocessione degli *oneri assicurativi* non goduti, in sede di estinzione anticipata è stata rimborsata la somma di 44,35 euro per la quota di premio "vita", nonché la somma di 169,28 euro per la quota di premio "impiego", in conformità alle condizioni del contratto ed a quanto previsto dal "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*"; che, in base al suddetto "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", che costituisce parte integrante del contratto e che è stato espressamente sottoscritto dal ricorrente, contiene il prospetto riportante gli importi e le misure in cui avverrà il rimborso a seconda del numero di rate giunte a scadenza al momento della richiesta di estinzione del finanziamento che in sede di controdeduzioni è stata inoltre corrisposta la somma di euro 17,46, pari alla differenza tra quanto previsto nel "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*" (euro 231,09), e quanto effettivamente rimborsato in sede di anticipata estinzione (euro 213,63), oltre ad euro 20,00 per spese del ricorso ABF ed euro 0,01 per interessi legali; che, quanto alla richiesta di retrocessione delle spese di istruttoria non godute, tale voce costituisce un onere *up front* non suscettibile di rimborso in caso di anticipata estinzione.

Si chiede che vengano accolte le seguenti **CONCLUSIONI**:

- respingere ogni pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale



deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *«dovuti per la vita residua del contratto»*.

Il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso nel merito, richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui *«A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front». «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF»*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento», valutando inoltre che «non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»*.

Il Collegio, pertanto, pronunciandosi sulla domanda presentata e nella concordia delle parti nel ritenere che il prestito è stato estinto il 30 ottobre 2015 decorsa la quarantottesima rata sulle centoventi originariamente previste, come da conteggio estintivo allegato agli atti, ha previsto l'applicazione del criterio della curva degli interessi, perché voce *up front*, alle spese di istruttoria (per un importo da rimborsare pari a 175,30 euro) e al 60% delle commissioni rete distributiva (per un importo da rimborsare pari a 467,27 euro), e l'applicazione del *«Piano annuale di rimborso interessi e commissioni»* per il 40% delle commissioni rete distributiva (per un importo da rimborsare pari 12,23 euro, essendo già intervenuto un rimborso di 467,32 euro) e per gli oneri assicurativi (premio assicurazione vita e premio assicurazione impiego) (per un importo da rimborsare pari a 0,00 euro, essendo già intervenuto un rimborso di 231,09 euro). Quanto, inoltre, alla restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, non è dovuta, in applicazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909 del 2020, per cui *«La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.»*. Ne segue che la somma da restituire è pari a 654,80 euro, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), come risulta dalla seguente tabella descrittiva:

